

PROT. V° 240/2022

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
QUALIFICATI
(articolo 134 D.Lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i.)**

INDICE

	Pagg.
Art. 1 - OGGETTO	3
Art. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art. 4 - PUBBLICITA'	4
Art. 5 - COSTITUZIONE E VALIDITA' DELL'ALBO	4
Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI	5
Art. 7 - REQUISITI SOGGETTIVI DEGLI OPERATORI ECONOMICI	5
Art. 8 - ADEMPIMENTI PER L'ISCRIZIONE	7
Art. 9 - DIVIETI	8
Art. 10 - UTILIZZO DELL'ELENCO	8
Art. 11 - SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE	9
Art. 12 - VARIAZIONI E AGGIORNAMENTO ELENCO	11
Art. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	11
Art. 14 - RINVIO	11
Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE	11

Art. 1 – OGGETTO

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione di un elenco di operatori economici qualificati di A.M.A. S.p.A. (di seguito "Elenco" o "Albo") di cui all'art. 134 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (c.d. "Codice degli Appalti", di seguito "Codice").

L'Albo, articolato per categorie merceologiche e fasce di importo, ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e quelli di capacità economica e finanziaria, nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la categoria merceologica per la quale gli operatori economici richiedono di essere qualificati.

L'istituzione dell'Albo non costituisce in alcun modo avvio di procedure di affidamento e/o aggiudicazione di contratti pubblici.

Resta salva la facoltà di A.M.A. S.p.A. (in appresso, "AMA") di avviare procedure ordinarie previste dal Codice degli Appalti ivi compresa l'istituzione di un sistema di qualificazione di cui all'articolo 128 del Codice stesso.

Nell'ambito dell'Elenco AMA può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i Soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi o di forniture.

L'iscrizione all'Elenco non è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia. L'istituzione dell'Elenco non costituisce vincolo per AMA nella scelta della procedura da adottare per l'approvvigionamento, ferma restando la possibilità di ricorrere ad altro tipo di procedura prevista dal Codice.

Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento operano compatibilmente con quanto previsto dalle seguenti leggi e regolamenti:

- D.Lgs. 50/2016;
- D.Lgs. 33/2013;
- Legge n. 190/2012;
- Legge n. 241/90;
- tutte le altre leggi e atti aventi forza di legge inerenti alla materia oggetto del presente Regolamento.

Art. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Albo è suddiviso nelle classi merceologiche indicate nell'elenco di cui all'allegato A e nelle seguenti fasce economiche:

- a. per forniture e servizi:

-
1. fino a 39.999 euro
 2. da 40.000 euro a 149.999 euro
 3. da 150.000 euro a 428.000 euro

b. per lavori:

1. fino a 39.999 euro
2. da 40.000 euro a 149.999 euro
3. da 150.000 euro a 500.000 euro
4. da 500.000 euro a 1.000.000 euro

Tali importi sono meramente indicativi e A.M.A. S.p.A. può prevedere un'articolazione diversa delle fasce.

All'interno dell'Albo gli operatori economici, singoli o consorziati, sono qualificati per la/le classe/i merceologica/che e per la fascia economica per cui hanno presentato domanda purché coerente con l'oggetto sociale risultante dalla certificazione di iscrizione alla CCIAA e in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

L'operatore economico può iscriversi a una o più classe merceologica e ad una o più fascia economica.

A.M.A. S.p.A. si riserva la facoltà di aggiornare le classi merceologiche e le fasce economiche nel corso di vigenza del presente regolamento.

A.M.A. S.p.A. si riserva di modificare e aggiornare i criteri di qualificazione a suo insindacabile giudizio e, comunque, qualora si rendesse necessario l'adeguamento alle novità normative e giurisprudenziali che dovessero intervenire.

Art. 4 – PUBBLICITA'

L'Albo è costituito a seguito di avviso pubblico nel quale è rappresentata la volontà di A.M.A. S.p.A. di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori economici da invitare.

L'avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul proprio profilo del committente nella sezione "società trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", nonché, ove lo si ritenga opportuno, sui quotidiani nazionali e/o locali.

Art. 5 – COSTITUZIONE E VALIDITÀ DELL'ALBO

L'Albo è aperto ed il presente Regolamento unitamente a tutti i documenti necessari per richiedere l'iscrizione sono disponibili in apposita sezione del sito web di A.M.A. S.p.A.

Le decisioni in merito all'iscrizione all'Albo sono assunte dalla struttura aziendale competente ovvero da apposita commissione che esamina ogni nuova richiesta d'iscrizione. Il procedimento

d'iscrizione si conclude, di norma, entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione ovvero dal ricevimento delle necessarie integrazioni della domanda.

Nel periodo transitorio di 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di costituzione dell'Albo, le iscrizioni sono perfezionate entro 60 giorni dal ricevimento della domanda d'iscrizione ovvero delle necessarie integrazioni della domanda stessa.

La richiesta di iscrizione è sottoposta alla valutazione dell'ufficio competente/commissione che esamina la completezza e correttezza della documentazione trasmessa fatte salve ulteriori verifiche a campione.

Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, al richiedente viene richiesto per iscritto di fornire le informazioni mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali deve provvedere all'integrazione.

L'esito finale della procedura, viene comunicato per iscritto al richiedente, che, in caso di accoglimento, viene iscritto all'Albo per la/le classe/i merceologica/che per cui la richiesta è risultata ammissibile.

Art. 6 – SOGGETTI AMMESSI

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. a), b) e c) del Codice degli Appalti compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al precedente articolo 2 e precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura d'impresa.

Art. 7 - REQUISITI, DOCUMENTI E TITOLI PER L'ISCRIZIONE

Gli operatori economici interessati, per ottenere l'iscrizione nell'Elenco, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale prescritti per prestazioni di pari importo affidate con procedure ordinarie di scelta del contraente.

A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Per l'ammissione all'Elenco gli operatori economici devono dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- di essere iscritti al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.) per attività coerenti con quelle per le quali si presenta domanda di iscrizione;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 né in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché l'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria attestati da idoneo certificato, in corso di validità, rilasciato dalle Società Organismi di Attestazione (SOA), pertinente per categoria e classifica di interesse;
- ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 39, comma 4 del Codice, possedere le autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa vigente;
- dichiarare l'eventuale possesso di attestazioni SOA in riferimento ai lavori;
- dichiarare il possesso delle eventuali certificazioni del sistema di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- dichiarare il possesso degli eventuali certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione.

In caso di consorzio stabile, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate designate.

L'elencazione dei requisiti di carattere soggettivo e/o oggettivo posseduti, di cui al comma 1, potrà essere oggetto di variazioni in aggiunta, modifica o sostituzione, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative pertinenti.

B. Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria

Il richiedente deve possedere i requisiti previsti dall'art. 83, comma 1, lett. b Codice Appalti, attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa al fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione. Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

Se l'operatore richiedente non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare l'attestazione richiesta, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante altro valido documento considerato idoneo dall'A.M.A. S.p.A. (ad es. referenze bancarie); in tal caso i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].

C. Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale

Il richiedente, inoltre, deve possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dall'art. 83, comma 1 lett. c del Codice. L'AMA potrà richiedere l'attestazione circa l'avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, ovvero dal momento della costituzione/inizio attività se successiva a tale termine.

Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice il requisito di cui al presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

Art. 8 - ADEMPIMENTI PER L'ISCRIZIONE

Gli operatori economici interessati all'iscrizione devono presentare apposita istanza, esclusivamente per via telematica, collegandosi all'indirizzo <https://amalaquila.acquistitelematici.it/>, indicato anche sul sito web di A.M.A. S.p.A. www.ama.laquila.it, contenente la procedura telematica per l'iscrizione all'Elenco degli operatori economici qualificati.

Ai fini dell'iscrizione all'Albo saranno necessarie le seguenti dotazioni:

- una casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e ss.mm.ii.;
- firma elettronica digitale valida, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.

L'account creato dalla procedura sarà differenziato in relazione alla tipologia della sezione e della categoria merceologica prescelte. Una volta effettuata la registrazione, l'operatore sarà guidato alla compilazione dell'anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione alla sezione di interesse, compilando tutti i campi obbligatori e allegando la documentazione richiesta.

Una volta effettuata l'iscrizione sarà sempre possibile integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione. In caso di modifiche sostanziali sarà necessaria una nuova abilitazione e l'iscrizione dell'operatore sarà momentaneamente sospesa in attesa della conclusione della nuova istruttoria.

In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'operatore economico dovrà rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.

Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. Nel caso risultassero dichiarazioni obbligatorie incomplete o mancanti l'abilitazione non andrà a buon fine.

Il sistema segnalerà tutti i campi e/o gli allegati necessari mancanti omessi durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase dell'inserimento dei dati sarà possibile sospendere la procedura, che consentirà il salvataggio dei dati immessi, e riprendere l'iscrizione in un momento successivo.

Una volta completati tutti i campi richiesti, verrà generata dal sistema un'autocertificazione in PDF riportante i dati inseriti, che dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. Dovrà essere allegato documento d'identità del sottoscrittore.

L'avvenuta iscrizione sarà comunicata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione e sarà immediatamente riscontrabile nella sezione dell'Albo di interesse.

L'Elenco degli operatori economici è di tipo aperto e sarà, pertanto, possibile presentare domanda di iscrizione in qualsiasi momento.

Non saranno prese in considerazione istanze di iscrizione presentate in modalità diverse da quelle telematiche descritte.

L'operatore economico è tenuto a tenere costantemente aggiornati i dati inseriti nel proprio profilo, nonché a confermare il possesso dei requisiti con cadenza almeno annuale al fine di mantenere l'abilitazione.

Art. 9 - DIVIETI

È vietata la presentazione di richiesta di iscrizione per la medesima classe merceologica a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di un consorzio.

È vietata la presentazione di richiesta di iscrizione per la medesima classe merceologica quale componente di più consorzi.

È vietata la presentazione di richiesta di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato richiesta di iscrizione all'Albo. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c..

Qualora i Soggetti di cui all'articolo 6 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'Albo, A.M.A. S.p.A. prenderà in considerazione la sola richiesta che risulti essere pervenuta anteriormente all'ufficio competente a ricevere le richieste di iscrizione.

Art. 10 – GESTIONE ED UTILIZZO DELL'ELENCO

Con l'iscrizione si presume che l'operatore economico sia in possesso dei requisiti generali e di quelli di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario oggetto di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Fatta salva la possibilità di effettuare verifiche a campione, la verifica dei requisiti viene, in ogni caso, eseguita sull'aggiudicatario in occasione delle singole procedure di selezione degli operatori economici.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di selezione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

La selezione degli operatori economici avverrà in applicazione del principio di rotazione, attraverso una selezione casuale, generata automaticamente dalla piattaforma telematica, degli operatori economici da invitare, sulla base del numero degli inviti e degli affidamenti già effettuati in precedenza.

Nel caso in cui nei successivi dodici mesi A.M.A. S.p.A. debba procedere ad indire una nuova procedura potrà avvalersi della precedente estrazione invitando le ditte che seguono nel numero di matricola, l'ultima tra quelle invitate nella prima procedura.

È fatta salva la possibilità per A.M.A. S.p.A. di invitare tutti i soggetti iscritti all'Albo fornitori nella categoria merceologica oggetto della procedura di selezione.

È fatta salva la possibilità per A.M.A. S.p.A. di estendere l'invito a presentare offerta anche ad operatori economici non iscritti all'Albo, rendendolo noto attraverso apposito avviso sul proprio sito aziendale, fermo restando, in tal caso, la necessità di invitare tutti gli operatori economici già iscritti nell'Albo per la classe merceologica ed economica richiesta.

A.M.A. S.p.A. può, altresì, avvalersi di Albi fornitori istituiti presso altre Stazioni Appaltanti, sia nel caso di carenze di iscrizioni nel proprio Albo sia nel caso di prodotti speciali per i quali non è presente la categoria merceologica nel proprio Albo.

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere sono specificate nella lettera d'invito.

Art. 11 - SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE

A.M.A. S.p.A, in base agli elementi acquisiti nel corso dell'eventuale verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio ove richiesto dall'operatore economico interessato.

A) Sospensione

A.M.A. S.p.A. si riserva di sospendere l'Operatore Economico dall'Albo Fornitori nei seguenti casi:

- a. mancata comunicazione delle variazioni previste all'articolo 11 delle quali A.M.A. S.p.A. sia venuta a conoscenza;
- b. mancata comunicazione annuale di conferma del possesso dei requisiti di cui all'art. 11;
- c. perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo;

-
- d. procedimento giudiziale in corso con A.M.A. S.p.A.;
 - e. verificarsi di episodi di negligenza e/o inadempienza tali da turbare gravemente la normalità dei rapporti ed incidere sul rapporto fiduciario con A.M.A. S.p.A.;
 - f. prestazioni di lavori/servizi e forniture con standard qualitativi e tecnici inferiori a quelli richiesti in sede di ordine.

La sospensione dall'Albo Fornitori dura finché permangono le condizioni che l'hanno determinata.

All'Operatore Economico verrà attribuito lo stato di "sospeso" che sarà ad esso comunicato con adeguata motivazione con mezzi che ne assicurino l'effettiva ricezione.

Tale stato comporta, per l'Operatore Economico, una temporanea esclusione dall'Albo Fornitori e il conseguente mancato invito alle procedure effettuate avvalendosi dell'Albo e l'inammissibilità delle offerte presentate successivamente alla data della sospensione.

L'Operatore Economico sospeso potrà chiedere la revoca della sospensione qualora vengano meno le condizioni che hanno portato alla sua adozione, con richiesta documentata.

A.M.A. S.p.A., entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di revoca della sospensione, fornirà motivata risposta.

Nel caso in cui un Operatore Economico fosse soggetto a variazioni significative rispetto ai dati e ai requisiti precedentemente inseriti, A.M.A. S.p.A. potrà sospendere la sua iscrizione dall'Albo Fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà determinare la riattivazione dell'operatore in caso di esito positivo ovvero la cancellazione dall'Albo nel caso di esito negativo.

Decorso il termine di 12 mesi dalla data di comunicazione della sospensione da parte di A.M.A. S.p.A., senza che l'Operatore Economico abbia richiesto la revoca della sospensione ovvero se persistono i motivi della sospensione stessa, l'Operatore Economico verrà cancellato dall'Albo Fornitori a seguito dello svolgimento della procedura di cui al successivo punto B).

B) Cancellazione

A.M.A. S.p.A. potrà procedere alla cancellazione dell'iscrizione all'Albo Fornitori nel caso si verifichi in capo all'Operatore Economico anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. cessazione di attività;
- b. richiesta di cancellazione presentata dall'Operatore economico interessato
- c. accertata non veridicità delle dichiarazioni rese, della quale A.M.A. S.p.A. sia venuta a conoscenza;
- d. gravi non conformità emerse in occasione delle verifiche effettuate da A.M.A. S.p.A.;
- e. risoluzione del contratto per inadempimento e colpa dell'operatore economico;

- f. accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da A.M.A. S.p.A. o grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- g. mancata e/o tardiva comunicazione di variazioni dei dati e dei requisiti posseduti come previsto dal paragrafo 11, reiterata per almeno cinque volte;
- h. nei casi di sospensione di cui all'ultimo capoverso della lettera A);
- i. condotta non in linea con i principi del Codice Etico e di comportamento dell'A.M.A. S.p.A..

In presenza delle ipotesi di cancellazione, A.M.A. S.p.A. dà comunicazione, con adeguata motivazione, all'Operatore Economico interessato dell'avvio dell'iter relativo con mezzi che ne assicurino l'effettiva ricezione.

L'Operatore Economico potrà presentare eventuali giustificazioni entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di A.M.A. S.p.A.

A.M.A. S.p.A., entro 30 giorni dalla ricezione delle giustificazioni, fornirà adeguata risposta e, a seconda dei casi, provvederà a pronunciarsi in merito alla cancellazione o meno, dandone comunicazione all'Operatore Economico.

Durante tale iter l'Operatore Economico interessato potrà essere sospeso in via cautelare dall'Albo se non già soggetto a provvedimento di sospensione.

L'Operatore Economico verrà automaticamente cancellato dall'Albo Fornitori decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento del sollecito di A.M.A. S.p.A. senza che sia pervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 11 relativa alla conferma del possesso dei requisiti.

In presenza di cancellazione, l'Operatore Economico potrà ripresentare la propria candidatura ad essere iscritto all'Albo Fornitori di A.M.A. S.p.A. solo una volta che siano cessate le condizioni che hanno portato all'esclusione e comunque nelle ipotesi e), g), i) de presente articolo non prima di 6 mesi dalla cancellazione, mentre nelle ipotesi c, d, f, h non prima di 1 anno dalla cancellazione.

Art. 12 – VARIAZIONI E AGGIORNAMENTO ELENCO

Gli operatori economici iscritti nell'Albo devono comunicare ad A.M.A. S.p.A. tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 7, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Albo stesso ed al successivo mantenimento della stessa. Tale comunicazione deve essere effettuata tramite variazione dei dati inseriti nel proprio profilo sulla piattaforma telematica, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 9, lettera a).

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione gli operatori economici iscritti all'Albo devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'Albo o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità

economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente art. 7, ivi compreso il perdurare dei requisiti eventualmente oggetto di avvalimento.

La conferma dei requisiti deve essere effettuata tramite piattaforma telematica entro 15 giorni dalla scadenza annuale dell'iscrizione.

Art. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (Ue) 2016/679 A.M.A. S.p.A. gestisce l'archivio dei dati personali dei soggetti candidati all'iscrizione all'Albo fornitori. I dati personali sono trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

I dati sono trattati dal personale dell'ufficio competente a gestire l'Albo fornitori.

L'iscrizione richiede che necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è la società AMA S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore o del soggetto da questi formalmente delegato.

Art. 14 – RINVIO

Per quanto non qui previsto trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Art. 15 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul sito aziendale e si applica alle procedure da avviarsi dopo tale termine. Esso potrà essere soggetto a revisione periodica, anche in ragione delle eventuali variazioni nelle previsioni normative.